



TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE

Ufficio Esecuzioni

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.12.2021; esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. indicato in epigrafe; letto il ricorso "*per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare ex art. 612 e 614 bis c.p.c.*" depositato nell'interesse di [REDACTED]; lette le difese del resistente [REDACTED]; lette, da ultimo, le note autorizzate depositate dalle parti nel termine loro assegnato dal giudice alla indicata udienza;

OSSERVA

[REDACTED] ha proposto ricorso *ex art. 612 c.p.c.* affinché questo giudice dell'esecuzione: a) determini le modalità di attuazione degli obblighi di fare posti a carico di [REDACTED] con l'ordinanza presidenziale *ex art. 708 c.p.c.*, emessa in data 9.9.21 e munita di formula esecutiva in data 20.9.21. In particolare, tale provvedimento, previa assegnazione della casa coniugale e relativo garage pertinenziale a [REDACTED] dispone va l'affidamento della figlia minore, [REDACTED], ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre (ivi era previsto, altresì,



che la minore trascorresse con il padre il martedì e il giovedì pomeriggio);
b) statuisca in ordine alle modalità relative alla consegna del garage pertinenziale, obbligo rimasto ancora inadempito da parte del ██████████;
c) fissi, *ex art. 614 bis c.p.c.*, la somma di Euro 100,00 o quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nel citato provvedimento presidenziale.

A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente evidenziava che, in data 08.10.21, il ██████████ ottemperando all'obbligo di rilascio della casa coniugale in favore della ██████████, portava con sé la figlia ██████████ presso il ██████████, sito in ██████████ rendendosi, così, inadempiente all'obbligo posto dall'ordinanza presidenziale del 9 settembre 2021, laddove individuava, presso la madre e presso la casa coniugale alla stessa assegnata, la residenza privilegiata di ██████████; ometteva, altresì, di rilasciare il garage di pertinenza dell'abitazione.

Nella propria memoria difensiva, il resistente ██████████ ha eccepito l'integrale infondatezza del ricorso, evidenziando come la figlia minore ██████████ avesse manifestato la chiara volontà di vivere esclusivamente con il padre.

All'udienza del 15.12.2021, questo Giudice procedeva all'ascolto della minore ██████████ la quale dichiarava quanto segue: *“io adesso, dall'8 ottobre, vivo con papà a Sorrento in una casa vacanze; io ho una mia stanza, papà ha la sua; poi c'è la cucina e il bagno; io mi sono portata le mie cose lì; con mamma non voglio vederla perché sono arrabbiata con lei per quando mi ha lasciata sola il 12 febbraio di quest'anno portando via le sue cose e anche alcune delle mie; in particolare, si portò via il mio smart watch che poi non mi ha restituito; all'inizio non si è fatta sentire; ad aprile abbiamo fatto degli incontri con gli assistenti sociali; fino a giugno ho frequentato*



questi incontri, poi nel periodo estivo sono stata con mamma in una sua casa che papà gli aveva comprato e che si trova a Castellammare; stavo con mamma dal lunedì al venerdì ed il sabato e la domenica tornavo da papà; in quel periodo, quando stavo con mamma mi sono trovata bene. Dopo l'Estate ho preferito tornare a stare con papà durante la settimana perché ho la scuola a [REDACTED] e credevo che avrei potuto continuare a vedere mamma nei week end qualche volta; nel periodo estivo sono stata con mamma solo per accontentare papà. Io adesso non riesco a perdonare a mamma quello che ha fatto da febbraio fino ad adesso. Sono 6 anni che mamma mi dice cose su papà che lui la tradiva; mi faceva vedere foto, e video di lei che seguiva la presunta amante di papà; io avrei preferito non saperle. Io pensavo che si trattava di cose vere ma il mio rapporto con papà non è cambiato tanto perché ci passavo poco tempo con papà. Oggi faccio molte più cose con papà, che tra l'altro si è licenziato da quando siamo nel [REDACTED] Io non voglio recuperare il mio rapporto con mamma”.

Reputa il G.E. che il ricorso sia inammissibile.

Con riguardo alla richiesta sub a), va evidenziato che, a sostegno dell'istanza ex art. 612 c.p.c., la [REDACTED] allega la inadempienza del padre [REDACTED] all'obbligo di consentire che la figlia minore [REDACTED] risieda, in maniera privilegiata, presso la casa coniugale a lei assegnata (alla stregua di quanto statuito dall'ordinanza presidenziale) - secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, il [REDACTED] avrebbe “soggiogato” la figlia [REDACTED] manipolando la sua volontà e contribuendo ad allontanarla dalla madre - chiedendo al Tribunale di attuare forzatamente l'obbligo imposto al [REDACTED] dal provvedimento presidenziale.

Giova osservare che, a fronte dell'asserito inadempimento di uno dei genitori agli obblighi posti nell'ambito delle modalità di affidamento dei figli minori, lo strumento privilegiato (se non esclusivo) per garantirne



l'attuazione è, oggi, individuabile nel procedimento di cui all'art. 709 *ter* c.p.c., deputato all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole. Si tratta di un rimedio tipico previsto per il caso di “*gravi inadempienze*” – come quella prospettata dalla ricorrente – o di atti che arrechino turbamento al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, attraverso il quale si possono chiedere (al giudice designato per la trattazione del procedimento di separazione) misure di coercizione indiretta che incidano sulla volontà dell'obbligato affinché ottemperi volontariamente al contenuto precettivo del relativo provvedimento.

Appare evidente come la presenza di uno strumento *ad hoc* con finalità anche, *latu sensu*, esecutive renda ultroneo il ricorso al giudice dell'esecuzione ogni qualvolta alla inadempienza di uno dei genitori (ad uno o a tutti gli obblighi di cui ai provvedimenti interinali) possa farsi fronte formulando apposita richiesta al giudice designato per la trattazione del procedimento di separazione.

Va, peraltro, rilevato che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 709 *ter* c.p.c. (introdotto con la L. n. 54/2006), per l'esecuzione dei provvedimenti presidenziali interinali previsti dall'art. 708 c.p.c. era escluso che potesse essere esperito il ricorso di cui all'art. 612 c.p.c. Ed invero, mentre il provvedimento inerente i figli minori contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere eseguito nelle forme di cui agli artt. 612 ss. c.p.c., così come i provvedimenti di giurisdizione volontaria (i quali, pur inidonei al giudicato, sono destinati a regolare la situazione in modo “*tendenzialmente stabile*”), i provvedimenti interinali o cautelari, *genus* cui appartengono i provvedimenti presidenziali prodromici tanto al giudizio di separazione che a quello di divorzio, stante la loro assoluta provvisorietà ed instabilità, vanno eseguiti “*in via breve*”, mediante “*forme processuali esecutive*”



garantite dallo stesso giudice che ha disposto (provvisoriamente) al riguardo", ovvero ricorrendo, se necessario, agli organi amministrativi di polizia (in tal senso, cfr. Cass. civ. 6472/2001; 3374/1998).

Ciò posto, appare piuttosto evidente come, nel caso che occupa, i presupposti per procedere ad esecuzione *ex art. 612* si rivelino insussistenti, stante la possibilità per la ██████ di avvalersi di un diverso e tipico procedimento per l'attuazione del titolo suddetto contenente le determinazioni in ordine all'affidamento della prole; è, infatti, nell'ambito di detto procedimento - instauratosi a seguito dell'emissione dell'ordinanza presidenziale del 9.9.21 *ex art. 708, comma 3, c.p.p.* - che (devono) possono essere avanzate richieste volte all'attuazione degli obblighi derivanti alle prescrizioni disposte in ordine alle modalità relative all'affidamento della prole (del resto, un procedimento di tal fatta è stato già svolto dinanzi al giudice istruttore, dr. Perna, come rappresentato dalle stesse parti che hanno depositato, in atti, il provvedimento reso dal giudice in data 14.12.2021 – per inciso, l'esito dello stesso non può e non deve condizionare il G.E. nell'esercizio dei suoi, peraltro ben circoscritti, poteri riconosciutigli dall'art. 612 c.p.c.).

In ogni caso, pur a voler ritenere ammissibile (in quanto alternativo e non, soltanto, residuale) il rimedio esecutivo azionato dalla Luongo, reputa il giudicante che il provvedimento presidenziale del 9.9.2021 sia, allo stato, inattuabile.

Il giudice dell'esecuzione ha inteso preliminarmente procedere all'ascolto della minore al fine di verificare l'attuabilità in via coattiva del provvedimento presidenziale che, pur imponendo obblighi (di *patti* e di collaborazione) al ██████ soggetto passivo dell'odierna esecuzione, è indirizzato a soddisfare l'interesse della minore. Dalle dichiarazioni rese da ██████ (sentita dal giudice in assenza dei genitori e dei procuratori degli



stessi), è emersa la volontà della stessa (che, si badi, è 14 enne e, come tale, in grado di esprimere le proprie idee, nonché di manifestare il proprio dissenso rispetto a decisioni assunte precipuamente per realizzare i suoi interessi) di vivere esclusivamente con il padre; gli elementi a disposizione del giudice, come emergenti dalle relazioni dei servizi sociali depositate in atti, in quanto contraddittori, non consentono di escludere *prima facie* la genuinità della volontà espressa dalla minore, manifestata con sufficiente tranquillità e lucidità, nonché supportata da motivazioni (la rabbia maturata nei confronti della madre per l'abbandono subito) che non spetta certo al giudice dell'esecuzione sindacare, né superare. Né, tantomeno, compete al giudice dell'esecuzione accertare la sussistenza della paventata *alienazione parentale* (posta in essere dal padre a discapito della madre), laddove peraltro lo stesso giudice istruttore, dr. Perna, nel provvedimento del 14.12.2021, ha evidenziato come lo stato attuale del procedimento fosse incompatibile con gli accertamenti richiesti e necessari per poter valutare l'istanza formulata dalla ██████ in quella sede.

È appena il caso di sottolineare, altresì, come, in questo contesto, l'esecuzione nella forma della consegna coattiva della minore si riveli inopportuna, potendone scaturire il rischio di radicalizzare, ulteriormente ed irreparabilmente, la volontà ostativa espressa da ██████ rispetto al relazionarsi con la madre (tenuto conto delle modalità con le quali dovrebbe essere attuato l'obbligo che finirebbero, inevitabilmente, con l'essere percepite dalla minore, già provata dalla peculiare situazione in cui vive da circa un anno, come una coartazione della volontà di segno opposto chiaramente espressa).

La richiesta sub b) va, senz'altro, disattesa, posto che il rimedio tipico esperibile per il rilascio è quello previsto dagli artt. 605 ss. c.p.c., procedimento peraltro a quanto consta allo stato pendente, (cfr. ricorso



introduttivo ove, testualmente, si afferma che “*risulta già aperta la procedura di incidente di esecuzione ex art. 613 c.p.c., limitatamente alle modalità di esecuzione da adottare per la consegna del garage...*”).

Quanto alla istanza *ex art. 614 bis c.p.c.*, la stessa non può essere accolta non essendo proponibile in sede esecutiva. L'applicazione della misura coercitiva è, infatti, rimessa al giudice che dispone la condanna principale, dunque al giudice della cognizione, non già al giudice dell'esecuzione. Risulta, peraltro, evidente che il giudice cui l'art. 614 *bis* c.p.c. fa riferimento non possa che essere il giudice del merito della controversia - l'unico a poter emettere un provvedimento di condanna in senso proprio - e non il giudice dell'esecuzione, chiamato a determinare in concreto le modalità dell'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare rimasto inadempito. Nel caso di specie, la richiesta *ex art. 614 bis* avrebbe dovuto essere avanzata in sede di udienza presidenziale, sfociata poi nel provvedimento di cui oggi si chiede l'esecuzione; di conseguenza, essa è da ritenersi inammissibile. Anche sotto tale profilo pertanto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità e, in ogni caso, rigetta il ricorso depositato in data 19.10.2021 dalla sig.ra [REDACTED] ai sensi dell'art. 612 c.p.c. per l'attuazione e l'esecuzione del provvedimento – ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. del 9 settembre 2021.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a tutte le parti interessate.

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Emanuela Musi

